

BOLKESTEIN: CONSULTA AFFONDA LEGGE ABRUZZESE, CONCESSIONI SPIAGGE A RISCHIO

7 Giugno 2018



L'AQUILA - La Corte costituzionale ha bocciato la legge regionale abruzzese "No Bolkestein" con cui nell'aprile 2017 si è provato a impedire la totale liberalizzazione dell'affidamento delle concessioni demaniali, con la possibilità anche ad operatori di altri Paesi dell'Unione europea di partecipare ai bandi pubblici per l'assegnazione delle spiagge abruzzesi.

Norma che porta la firma del consigliere regionale del Partito democratico Luciano Monticelli e subito impugnata, a luglio 2017, dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

La notizia, come anticipato da Abruzzoweb, era nell'aria: poche settimane fa la Consulta ha bocciato la molto simile legge regionale del Friuli Venezia Giulia.

La Corte in entrambi i casi ha confermato che il normare sulle concessioni demaniali non è materia della Regione, ma è competenza dello Stato.

Ma fino ad un certo punto, è lecito aggiungere, visto che a sua volta uno Stato membro dell'Unione europea si deve attenere alle direttive di Bruxelles. In questo caso quella che prende il nome da Frits Bolkestein, commissario europeo per il mercato interno della Commissione guidata da Romano Prodi.

Direttiva "ultraliberista", contro cui i balneatori, anche in Abruzzo, hanno dato battaglia, sostenendo che mai e è poi mai i detentori delle attuali concessioni, potranno competere in un bando europeo con i colossi del settore turistico, e andranno così in fumo decenni di investimenti economici, fatti sul tratto di mare di loro competenza.

La palla passerà comunque al nuovo governo giallo-verde di Lega e Movimento 5 stelle, un motivo in più per "sbattere i pugni sui tavoli di Bruxelles", come più volte ascoltato in campagna elettorale. Bisogna vedere con quali risultati, da ottenere entro il 31 dicembre 2020, data in cui scadrà la proroga concessa dall'Europa delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere.

Ad essere contestata dalla Corte, l'articolo 3 della legge regionale 30, il cuore del provvedimento abruzzese.

In esso si stabilisce che "nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009".

A tal proposito la Corte ritiene fondata l'argomentazione alla base dell'impugnativa del Consiglio dei ministri, ovvero che "una tutela dell'affidamento secondo forme specifiche e proprie della Regione Abruzzo, in base a scelte rimesse ai Comuni, è in contrasto con il principio secondo cui le modalità di tutela dell'affidamento dei concessionari uscenti debbono essere regolate in maniera uniforme sul piano nazionale, in modo da assicurare una effettiva tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli aspiranti concessionari, al cui presidio sarebbero posti i titoli di competenza esclusiva dello Stato invocati dalla difesa erariale".

La Corte a sua volta sottolinea che "le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo devono

essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale”.

Infine la Consulta sottolinea che “la disposizione regionale impugnata affida alla discrezionalità delle amministrazioni comunali l'adozione di misure che, qualunque ne sia la concreta configurazione, necessariamente inciderebbero in senso limitativo sulla materia della tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento tra tutti gli aspiranti alla concessione”.

Nella sentenza che in qualche modo ha anticipato quella abruzzese, relativa alla legge regionale Friulana la Corte aveva invece censurato l'articolo che prevede un allungamento delle concessioni balneari fino a 40 anni, nel tentativo di tutelare gli attuali detentori.

Proroga illegittima, per la Corte, in quanto contravviene alla necessità di “una durata limitata del titolo concessorio, in ragione dell'incidenza che il prolungarsi dell'affidamento assume sulle prospettive legate alle potenzialità di ingresso nel mercato di riferimento di altri potenziali operatori economici”.

Bocciato poi l'articolo in cui si prevede che il “concessionario subentrante debba corrispondere all'uscente un indennizzo che tenga conto sia della quota parte degli investimenti non ammortizzati, sia del valore commisurato all'avviamento maturato in forza dell'attività imprenditoriale svolta utilizzando il bene concesso in uso”.

La disposizione, contesta infatti la Corte, “avrebbe l'effetto di attribuire all'uscente un indebito vantaggio, così da determinare una restrizione della concorrenza”.